

## **GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Sentenze - Opposizione di terzo - Casi in cui è possibile.**

**Tar Campania – Salerno, Sez. II, 1 agosto 2022, n. 2175**

*“[...] l’opposizione di terzo è sempre possibile nell’ipotesi di litisconsorti necessari pretermessi dal giudizio, ove sussista un profilo cognitivo nell’accertamento compiuto nel titolo cui ci si oppone. Nel caso di specie, le sentenze impugnate contengono in tutta evidenza l’accertamento compiuto e quindi la valutazione, divenuta res iudicata, delle questioni allora dedotte in giudizio [...]”.*

### FATTO

Con il presente gravame i ricorrenti propongono opposizione di terzo avverso:

– la sentenza n. 998/2012, pronunciata da questo TAR sul ricorso proposto da Rosanna Sacco contro il Comune di Pisciotta e nei confronti di Federico Lamanna, con cui è stata dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza della ricorrente volta ad ottenere l’irrogazione di sanzioni edilizie per la realizzazione di opere abusive e si è ordinato al Comune stesso di provvedere;

– la sentenza n. 782/2015, pronunciata dal TAR sul ricorso proposto da Rosanna Sacco contro il Comune di Pisciotta e nei confronti di Federico Lamanna, con la quale si è ordinato al Comune, in ottemperanza alla sentenza n. 998/2012, di provvedere all’adozione di tutti gli atti di esecuzione del giudicato in ordine alla rimozione delle situazioni di accertato abuso e il conseguente tempestivo compimento di tutte le operazioni materiali all’uopo occorrenti;

chiedendo altresì l’annullamento dell’ordinanza n. 9 del 3 giugno 2016, emessa dal Comune in esecuzione della sentenza n. 782/2015 e recante l’ingiunzione nei confronti anche dei ricorrenti a demolire le opere abusive realizzate sugli immobili distinti in catasto terreni al fol. 11, part. 484, 483, 481, 474, 440, 620, 621, 622 e 776, in uno con tutti gli atti presupposti, consequenziali, connessi e funzionalmente collegati.

Si deduce in fatto che:

– Lucia Di Bello e Lamanna Federico sono comproprietari dei beni distinti in catasto terreni al fol. 11, part. 776;

– Lamanna Aniello è proprietario esclusivo dei beni distinti in catasto terreni al fol. 11, part. 484, 483 e 481, nonché del cespite distinto in catasto terreni al fol. 11, part. 474 e titolare di servitù di passaggio sulla via che attraversa le proprietà distinte in catasto terreni al fol. 11, part. 440, 620, 621 e 622;

– Lucia Di Bello e Lamanna Aniello sono stati esclusi sia dai due giudizi sfociati nelle sentenze opposte sia dai procedimenti amministrativi svolti dal Comune di Pisciotta nei confronti di Lamanna Federico, dei quali sono venuti a conoscenza solo a seguito della notifica dell’ordinanza n. 9 del 2016.

Si eccepisce in diritto che:

– Lucia Di Bello (comproprietaria con il coniuge) era litisconsorte necessaria dei giudizi svolti innanzi a questo T.A.R. e pertanto, in quanto pretermessa, è legittimata ad agire con l’opposizione di terzo;

– Aniello Lamanna è parimenti legittimato all’opposizione, in quanto proprietario esclusivo di alcuni beni e titolare del diritto di servitù su altri;

– entrambi sono stati pregiudicati dalle sentenze menzionate e hanno visto leso il proprio diritto di difesa;

– la gravata ordinanza è illegittima e va annullata per violazione dei diritti di partecipazione procedimentale e per difetto di istruttoria.

Benché regolarmente intimati, non si sono costituiti né il Comune resistente né i controinteressati Rosanna Sacco e Federico Lamanna.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 luglio 2022 la causa è passata in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto all’opposizione di terzo, nella vicenda in esame il Tribunale ritiene di dare continuità all’orientamento espresso dal T.A.R. di Milano (cfr. sentenza n. 1894 del 6 agosto 2021) secondo cui l’opposizione di terzo è sempre possibile nell’ipotesi di litisconsorti necessari pretermessi dal giudizio, ove sussista un profilo cognitivo nell’accertamento compiuto nel titolo cui ci si oppone.

Nel caso di specie, le sentenze impugnate contengono in tutta evidenza l’accertamento compiuto e quindi la valutazione, divenuta *res iudicata*, delle questioni allora dedotte in giudizio.

Ne deriva che, da un lato, vi è pacifica pretermissione dei terzi e, dall’altro, risulta soddisfatto il requisito “cognitivo” del titolo opposto e quindi si giustifica l’odierna azione.

Ciò anche per l’ovvio ed evidente motivo che, non avendo potuto partecipare al contraddittorio processuale che ha dato luogo all’accertamento contenuto nei titoli opposti, i terzi, in difetto dell’azione di opposizione, non avrebbero modo alcuno di evitare il pregiudizio, a questo punto arbitrario, nei loro confronti.

L'accoglimento dell'opposizione trascina con sé l'impugnazione dell'ordinanza, la quale non potrebbe non essere travolta dall'esito positivo dell'azione dei litisconsorti.

In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria di inefficacia delle sentenze opposte nei confronti dei ricorrenti e annullamento dell'ordinanza demolitoria impugnata.

Nulla per le spese, tenuto conto della mancata costituzione del Comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- in accoglimento dell'opposizione di terzo, dichiara inefficaci nei confronti dei ricorrenti le sentenze del T.A.R. Campania – Salerno (Sezione Prima) n. 998/2012 e n. 782/2015;
- in accoglimento dell'impugnazione, annulla l'ordinanza del Comune di Pisciotta n. 9 del 3 giugno 2016.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Referendario

Laura Zoppo, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO